



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) FAUSTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) DENOZZA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 20/04/2021

FATTO

La ricorrente espone di avere stipulato il 20/11/2015 un contratto di finanziamento contraddistinto dal n. ***203, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente con effetto dall'1.12.2020. Sostiene che al momento dell'estinzione siano stati addebitati illegittimamente euro 4.449,43, di cui chiede la restituzione. Nega, inoltre, di aver mai ricevuto i rimborsi di euro 2.622,15 ed euro 103,80, che non risulterebbero dagli estratti conto.

La cliente, esperito infruttuosamente reclamo, ha presentato ricorso chiedendo la restituzione di E 4.449,43 oltre alle spese di assistenza legale e in subordine la restituzione degli oneri in proporzione alla durata del finanziamento. Oltre interessi legali.

L'intermediario eccepisce che:

- In sede di estinzione del finanziamento, in corrispondenza della rata n. 60, veniva riconosciuto un abbuono di euro 103,80, a titolo di ratei non maturati.
- In occasione del riscontro al reclamo, l'intermediario offriva alla cliente un ulteriore rimborso di euro 200,00, che veniva rifiutato.
- In primo luogo, nel rito, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'indeterminatezza dello stesso. Infatti, la cliente chiede genericamente il rimborso di euro 4.449,43, asserendo che tale importo sia stato addebitato al momento dell'estinzione. In realtà, la suddetta somma corrisponde al costo sostenuto per l'apertura del finanziamento, per cui è immediatamente rilevabile l'incongruità e l'indeterminatezza della pretesa.
- Quanto ai rimborsi che la cliente sostiene di non aver mai ricevuto, questi risultano dal conteggio estintivo.
- Da quanto sopra, risulta evidente la consulenzialità della domanda, peraltro priva di



specifici calcoli, il che non consente all'intermediario un'adeguata difesa.

- Nel merito, la condotta dell'intermediario è stata pienamente conforme alla normativa e alle istruzioni tempo per tempo fornite dall'Autorità di vigilanza. Né la c.d. sentenza Lexitor può comportare il superamento della distinzione tra oneri *upfront* e *recurring*.
- In ogni caso, l'art. 16 della Direttiva e di conseguenza la sentenza di cui sopra hanno soltanto efficacia verticale e non sono direttamente applicabili ai rapporti tra privati.
- Quanto alla rimborsabilità degli oneri, l'intermediario evidenzia la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle spese che sono state corrisposte a terzi (oneri erariali, spese di intermediazione).
- Con riferimento alle commissioni di attivazione, alle stesse non è applicabile il criterio pro quota e dunque la relativa domanda non può essere accolta.
- Le commissioni di gestione sono state abbuonate nel conteggio estintivo, nella misura di euro 103,80 secondo il criterio contabile IAS 39, espressamente indicato nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente.
- Il premio assicurativo è stato interamente sostenuto dalla banca.
- Infine, le spese di istruttoria non sono rimborsabili, trattandosi di attività preliminari alla conclusione del finanziamento.
- La domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva è priva di fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia.

L'intermediario ha chiesto pertanto l'inammissibilità della domanda in quanto consulenziale e generica, e in subordine il suo rigetto.

DIRITTO

L'intermediario, nel rito, eccepisce l'inammissibilità della domanda in quanto generica e indeterminata. L'intermediario, in particolare, rileva che la pretesa della cliente è sfornita dei relativi calcoli, oltre a chiedere la restituzione di un importo che sarebbe stato "addebitato al momento dell'estinzione", mentre in realtà corrisponde al costo per l'apertura del prestito.

Sul punto, si rileva che la cliente chiede, in via principale, la restituzione di euro 4.449,43. Detto importo, corrisponde alla somma delle commissioni e degli oneri addebitati al momento della conclusione del prestito.

In via subordinata, la cliente chiede la restituzione degli oneri "proporzionalmente alla durata residua del finanziamento", sebbene non quantifichi la somma richiesta.

Premesso che, in base al disposto dell'art. 125-sexies TUB, in caso di estinzione anticipata, il cliente non ha diritto alla restituzione dell'intero importo del costo totale del credito, la domanda di restituzione della somma indicata dalla ricorrente più che inammissibile appare infondata.

Si procederà di seguito pertanto all'esame del merito della domanda subordinata.

L'intermediario allega conteggio estintivo, da cui risulta che il finanziamento in esame è stato estinto con decorrenza dal 30/11/2020, dopo il pagamento di 60 rate su 120 complessive. Da tale conteggio estintivo risulta anche che le somme di E 2622,15 a titolo di quota interessi non maturati e di E 103,80 a titolo di importi rimborsati, che la ricorrente lamenta di non avere ricevuto, sono state in realtà portate a suo credito nel conteggio estintivo.

Risulta l'intervento di un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB.

Risulta in atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dalla cliente.

Ciò premesso, il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie:

(1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e



agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto". La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 "letto alla luce del considerando 39¹ di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che ".la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti".

Dal momento che:

- "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto" e;
- per evitare "il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito", riducendo "al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto";
- considerato anche che è "molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto";
- avuto presente, infine, che "includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito" poiché "l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito" e che "nel caso di un rimborso anticipato .. il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito".



La Corte ha statuito che “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”
- ✓ “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo al caso di specie, e procedendo all’esame degli oneri di cui è chiesto il rimborso, si tratta in particolare di:

- Spese di istruttoria (A), che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, hanno natura *upfront*;
- Commissione di attivazione (B) che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, hanno natura *upfront*;
- Commissione di gestione (C), cui secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi – in presenza di copia del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, cui il contratto fa rinvio – si applica il criterio contrattuale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Oneri erariali e altre spese (E), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi, hanno natura recurring, in virtù del riferimento alle spese postali e di notifica.
- Commissioni di intermediazione (F) che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, hanno natura *upfront*.

Applicando ai costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato.

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 19.485,93 | Tasso di interesse annuale | 8,25% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 239,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 50,00% |
| Data di inizio del prestito | 01/12/2015 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 28,52% |

| rate pagate | 60 | rate residue | 60 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|----------------------------------|----|--------------|----|----------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| A - Spese istruttoria | | | | 350,00 | Upfront | 28,52% | 99,82 | | 99,82 |
| B - Commissioni attivazione | | | | 401,52 | Upfront | 28,52% | 114,51 | | 114,51 |
| C - Commissioni gestione | | | | 207,60 | Criterio contrattuale | *** | 103,80 | 103,80 | 0,00 |
| E - Oneri erariali e altre spese | | | | 48,71 | Recurring | 50,00% | 24,36 | | 24,36 |
| F - Oneri di intermediazione | | | | 3.441,60 | Upfront | 28,52% | 981,55 | | 981,55 |
| | | | | | | | | TOTALE: | 1.220,24 |

L'importo totale è da arrotondare a € 1.220,00

Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese di difesa stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.220,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA